



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Supplemento 17 alle Direttive sull'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (DAF)

Valide dal 1° gennaio 2025

318.101 i DAF S17

10.24

Premessa al supplemento 17, valido dal 1° gennaio 2025

Il presente supplemento contiene alcune rettifiche, tra cui l'aumento del contributo minimo a 1 010 franchi svizzeri, la correzione di errori di minore entità e delle modifiche finalizzate a migliorare la comprensione.

Le singole modifiche sono contrassegnate con l'annotazione 1/25.

- 2008
1/25 La condizione di assicurazione per un periodo ininterrotto di cinque anni è adempiuta se la persona è stata affiliata all'AVS/AI durante un periodo ininterrotto di cinque anni interi secondo l'[art. 1a cpv. 1 lett. a–c, cpv. 3 e 4 LAVS](#), in virtù dell'Accordo con l'UE o con l'AELS o ai sensi di una convenzione di sicurezza sociale.
- 2022 Se la dichiarazione di adesione è accolta, la Cassa di compensazione fissa la data a partire da cui l'assicurato è tenuto a versare i contributi. Se, invece, viene respinta, la Cassa di compensazione notifica il rifiuto al richiedente in una decisione soggetta a opposizione.
- 3002
1/25 La dichiarazione di recessione deve essere presentata tramite il [modulo ufficiale](#). Se l'assicurato dichiara di recedere dall'assicurazione verbalmente o mediante lettera, la Cassa di compensazione o la rappresentanza svizzera devono inviargli immediatamente un modulo. La data in cui avviene il contatto (tramite l'inoltro del modulo ufficiale, oralmente o mediante lettera) determina la cessazione dell'adesione per la fine del trimestre in corso (v. N. 3005).
- 4017.2
1/25 *Esempio:* E è affiliato all'assicurazione obbligatoria da gennaio a giugno e versa contributi sul suo reddito da lavoro per un importo di 1200 franchi.
Da luglio a dicembre è affiliato all'assicurazione facoltativa e non lavora più. La sua sostanza ammonta a 2 000 000 franchi.

Contributi dovuti sul reddito da lavoro 1200 franchi	Contributi dovuti in quanto persona senza attività lucrativa da gennaio a giugno (assicurazione facoltativa) 4191.50 franchi	Contributi dovuti sul reddito da lavoro < ½ dei contributi in quanto persona senza attività lucrativa ½ di 4191.50 franchi = 2095.75 franchi	→ L'assicurato è soggetto all'obbligo contributivo come se fosse una persona senza attività lucrativa
--	--	--	--

2. Principali parametri dell'assicurazione facoltativa

Validi dal 1° gennaio 2025

Aliquota di contribuzione per gli assicurati esercitanti un'attività lucrativa	10,1 per cento
Contributo minimo AVS/AI	1 010 franchi l'anno
Contributi degli assicurati senza attività lucrativa	Vedi le « Tabelle dei contributi Assicurazione facoltativa AVS/AI »
Valutazione delle remunerazioni in natura (art. 11 OAVS)	33 franchi al giorno 990 franchi al mese